



# GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE

ANDALO – CAVEDAGO – FAI DELLA PAGANELLA – MOLVENO – SPORMAGGIORE

Andalo, 29/04/2019

## COMUNE DI ANDALO

# IM.I.S. - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

## ANNO 2019

L'Imposta immobiliare semplice (**IM.I.S.**) è istituita con L.P. 14 del 30 dicembre 2014 e sostituisce a partire dal 01.01.2015 l' I.M.U.P. e la T.A.S.I.

**Questo nuovo tributo si applica solo nei comuni trentini.**

### ***CHI LA PAGA***

L'imposta è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi) di fabbricati di ogni tipo e aree edificabili. Anche i coltivatori diretti/imprenditori agricoli a titolo principale devono pagare l'Imposta per le aree edificabili.

Se più persone sono titolari del medesimo diritto reale sul medesimo immobile ogni contitolare deve pagare l'imposta in proporzione alla propria quota di diritto reale.

### ***COME SI CALCOLA***

L'imposta si calcola moltiplicando la **base imponibile** per **l'aliquota** di riferimento. L'imposta così determinata va rapportata alla quota ed al periodo di possesso.

#### **BASE IMPONIBILE**

Per **i fabbricati** la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata:

- per 168 in caso di fabbricati di categoria A (A10 esclusi), C2, C6 e C7
- per 147 in caso di fabbricati di categoria B, C3, C4 e C5
- per 84 in caso di fabbricati di categoria A/10 e D5

- per 68,25 in caso di fabbricati di categoria D (esclusi D5)
- per 57,75 in caso di fabbricati di categoria C1

**ATTENZIONE:** la rendita catastale non dovrà più essere aumentata del 5% ma dovranno unicamente essere applicati i moltiplicatori sopra indicati.

Per le **aree fabbricabili e assimilati** la base imponibile è costituita dal valore venale commerciale al 1° gennaio dell'anno di competenza. Il Comune con deliberazione giuntales nr. 35 di data 25/04/2015 ha determinato ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L.P. 14/2014 e dell'art. 3 del Regolamento IMIS vigente, i valori venali in comune commercio e i criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili.

Si considerano assimilati ad area edificabile:

- a) i fabbricati iscritti catastalmente nelle categorie F3 ed F4, nelle more dell'accatastamento definitivo;
- b) i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero;
- c) le aree durante l'effettuazione dei lavori di edificazione, indipendentemente dalla tipologia dei fabbricati realizzati.

Per gli immobili rientranti nelle categoria catastali F3, F4 e i fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettere c), d), e) e g) della legge urbanistica 2008, la superficie dell'area edificabile rilevante alla determinazione del valore è determinata dalla superficie del sedime dell'unità immobiliare del fabbricato, espressa in metri quadrati.

### **ALIQUOTE DETRAZIONI E DEDUZIONI**

Il Comune con deliberazione consiliare nr. 3 di data 16/03/2018 ha fissate le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno 2018 valide anche per l'anno 2019:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE   | ALIQUOTA | DETRAZIONE | DEDUZIONE |
|---|----------|------------|-----------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)              | 0,00%    |            |           |
| Abitazione principale e relative pertinenze cat. Catastali A1, A8 e A9=             | 0,35%    | € 358,37   |           |
| Fabbricati della categoria A (ad esclusione A10) e fabbricati categorie C2, C6 e C7 | 0,95%    |            |           |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2                      | 0,55%    |            |           |

|   |       |  |             |
|---|-------|--|-------------|
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad €. 75.000,00=  | 0,55% |  |             |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad €. 50.000,00=   | 0,55% |  |             |
| Fabbricati destinati ad uso come “scuola paritaria”   | 0,00% |  |             |
| Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all’albo delle organizzazioni di volontariato e al registro delle associazioni di promozione sociale | 0,00% |  |             |
| Fabbricati iscritti nelle categoria catastali D3, D4, D6 e D9   | 0,79% |  |             |
| Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad €. 75.000,00=   | 0,79% |  |             |
| Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad €. 50.000,00=  | 0,79% |  |             |
| Fabbricati categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita   | 0,00% |  |             |
| Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad €. 25.000,00=  | 0,00% |  |             |
| Fabbricati strumentali all’attività agricola con rendita superiore ad €. 25.000,00=   | 0,1%  |  | €. 1.500,00 |
| Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti   | 0,95% |  |             |

**ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO**

L'IMIS è dovuta per le sole abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tutte le altre abitazioni principali sono esenti essendo prevista per tali fabbricati l'aliquota dello 0,00%.

L'aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (al massimo due pertinenze in categoria catastale C/2, C/6, C/7) rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a valere per il 2019 è pari al 0,35% e la detrazione d'imposta è pari a €. 358,37.

Per **abitazione principale** si intende il fabbricato nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. **Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi**, le modalità di applicazione dell'imposta per questa fattispecie e per le relative pertinenze **si applicano ad un solo immobile**; per residenze anagrafiche fissate in immobili diversi situati nel territorio provinciale, si intende per abitazione principale quella in cui, se presenti, pongono la residenza i figli del nucleo familiare.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento IMIS sono **assimilate all'abitazione principale** le seguenti fattispecie:

1. L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la presentazione di apposita comunicazione. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
2. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7 e sono riconosciute, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di specifica comunicazione.

Le comunicazioni di cui sopra hanno valore fino al permanere delle condizioni agevolative. Il contribuente è tenuto a comunicare l'eventuale venir meno delle stesse.

### ***CASI PARTICOLARI***

Il proprietario o il titolare di altro diritto reale su fabbricati di interesse storico o artistico e su fabbricati riconosciuti come inagibili ed inabitabili gode di una riduzione della base imponibile (valore catastale) nella misura del 50% ma senza possibilità di cumulo tra le due fattispecie

### ***QUANDO SI PAGA***

Il versamento dell'imposta è dovuto in due rate: la prima rata scade il 17 giugno 2019 e la seconda il 16 dicembre 2019.

## ***COME SI PAGA***

L'imposta si paga utilizzando il modello F24 che va consegnato a qualsiasi banca o ufficio postale. Non è dovuto il pagamento dell'imposta quando il versamento annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.

## ***MODELLO PRECOMPILATO***

Per semplificare il versamento il Comune, almeno quindici giorni prima del termine di scadenza, invia ai contribuenti un modello precompilato che per ciascun immobile riporta gli elementi utilizzati per il calcolo dell'imposta dovuta, in base ai dati aggiornati alla data riportata nel modello stesso e l'importo corrispondente nonché i modelli F24 da utilizzare per il pagamento (saldo ed acconto).

Il contribuente è tenuto a verificare la corrispondenza dei dati immobiliari inviati rispetto alla situazione immobiliare effettiva ed eventualmente ricalcola l'imposta.

Se il contribuente versa quanto comunicato, il Comune può recuperare l'eventuale maggiore imposta ma non sanzioni ed interessi tranne nei casi in cui l'errore dipenda da omissioni del contribuente (ad es. mancati accertamenti, mancata comunicazione di elementi previsti dal Regolamento IMIS)

Si ricorda che l'IM.I.S. va versata in **autoliquidazione**, il modello precompilato è uno strumento previsto al fine esclusivo di aiutare il cittadino nel pagamento dell'imposta. **Il mancato ricevimento del modello precompilato non libera il cittadino dal pagamento.** E' opportuno che il cittadino segnali al comune il mancato ricevimento del modello precompilato al fine di individuare la causa del disservizio.

## ***DOVE RIVOLGERSI***

Il Regolamento dell'imposta e le deliberazioni adottate sono consultabili sul sito internet del Comune di Andalo all'indirizzo <http://www.comune.andalo.tn.it>

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi direttamente all'Ufficio della Gestione Associata della Paganella in materia di entrate sito in Andalo, Piazzale Paganella nr. 3, telefono 0461 585885 , e-mail [servizio.tributi@comunita.paganella.tn.it](mailto:servizio.tributi@comunita.paganella.tn.it)